

Personale. Le indicazioni Aran sui titolari di posizione

Niente premi di risultato se manca la valutazione

Arturo Bianco

I titolari di posizione organizzativa possono essere remunerati per gli incarichi ad interim solamente con una maggiorazione della **retribuzione di risultato**. Nel caso in cui nell'ente non fosse stato istituito l'organismo di valutazione, ai titolari di posizione organizzativa non può essere corrisposta l'indennità di risultato. Sono queste le indicazioni, assai restrittive, dettate dall'Aran in risposta ai quesiti posti dalle amministrazioni estendendo i principi dettati dai contratti collettivi nazionali dei dirigenti.

I titolari di posizione organizzativa possono essere destinatari di incarichi ad interim per la sostituzione di colleghi assenti e/o per la copertura di posti vacanti. In analogia a quanto previsto per i dirigenti il parere 1610 dello scorso 4 novembre esclude innanzitutto la possibilità di corresponsione di una doppia indennità: è questa una conclusione pienamente coerente con i presupposti contrattuali che vietano la erogazione di più di un compenso di posizione. In analogia con i contratti dei dirigenti l'unica possibilità di remunerazione è individuata nella maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura che deve essere "strettamente connessa agli obietti-

vi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità". Lo stesso parere aggiunge che, mentre per i dirigenti non vi è un tetto alla misura della indennità di risultato, per i titolari di posizione organizzativa tale tetto esiste ed è fissato nel 25% della indennità di posizione. Tetto che, per le alte professionalità e per i responsabili di gestioni associate, arriva fino al 30%. Da qui la conclu-

LO STOP

Nei casi in cui non è stato istituito l'Oiv non è consentito erogare l'indennità aggiuntiva ai «funzionari»

sione assai rigida: "in base all'articolo 10 del contratto nazionale del 31 marzo 1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all'incarico attribuito. Tale vincolo, in mancanza di diverse indicazioni contrattuali, attualmente, non sembra poter essere superato neppure nel caso di conferimento al dipendente

già titolare di posizione organizzativa di un incarico relativo ad altra posizione organizzativa". Il che rischia di determinare conseguenze negative in termini di motivazione e, non a caso, il parere si conclude con l'auspicio che nel prossimo contratto questo tetto possa essere derogato per gli affidamenti di interim.

Il parere 1548 dello scorso 28 ottobre nega la possibilità che la valutazione dei titolari di posizione organizzativa possa essere effettuata da un organismo che è stato istituito successivamente all'anno. Viene ricordato che il contratto nazionale del 31 marzo 1999 subordinava la istituzione stessa delle posizioni organizzative alla attivazione dei nuclei di valutazione. Per cui «la mancanza effettiva di tali organismi impediva, in partenza, ogni possibilità di attivazione del nuovo istituto». Il che determina la conclusione che «viene meno la possibilità di ogni valutazione delle attività svolte e dell'effettivo conseguimento dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa e conseguentemente anche ogni possibilità di erogazione della retribuzione di risultato». E, per l'assenza di previsioni contrattuali, si deve escludere «la possibilità di interventi in sanatoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA